

Firmato digitalmente da

AURELIA SOLE

CN = SOLE AURELIA

O = non presente

C = IT

**ACCORDO PER COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI UNA RETE NAZIONALE
DI PLANT PHENOTYPING TRAMITE UNA JOINT RESEARCH UNIT (JRU)
DENOMINATA ITALIAN PLANT PHENOTYPING NETWORK – PHEN- ITALY**

Il presente Accordo di collaborazione (di seguito, per brevità, definito anche soltanto "Accordo") è stipulato

Tra

- A) Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, 00185, C.F. 80054330586, P.I. 02118311006, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Massimo Inguscio, nato a Lecce il 26 gennaio 1950,
- B) Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA), con sede in Matera, Via Carlo Levi 6/I, P.I. 00627370778, rappresentata dal direttore Domenico Romaniello, nato a Potenza il 17-02-1968, CF RMNDNC68B17G942M, tale nominato con delibera di Giunta Regione Basilicata n. 1104 del 10-08-2015,
- C) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con sede in Roma, 00198, Via Po, 14, C.F. 97231970589, P.I. 08183101008, nella persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante, Dott. Salvatore Parlato, nato a Lentini (SR) il 31 gennaio 1973,
- D) Università degli Studi della Tuscia, con sede in Viterbo, via S. Maria in Gradi 4, 01100, C.F. 80029030568, P.I. 00575560560, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, il Prof. Alessandro Ruggieri, nato a Roma il 01 giugno 1963,
- E) Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, Piazza Roma n. 22, C.F. P.I. 00382520427, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof. Sauro Longhi, nato a Loreto l'11 settembre 1955,
- F) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in Bologna, via Zamboni 33, P.I. 01131710376 nella persona del suo Rettore e legale rappresentante Prof. Francesco Ubertini, nato a Perugia il 6 Febbraio 1970,
- G) Università degli Studi della Basilicata, con sede in Potenza via Nazario Sauro n. 85, C.F. 96003410766 P.I. 00948960760 nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, Prof.ssa Aurelia Sole, nata a Cosenza il 11/02/1957,
- H) Sant'Anna Scuola Universitaria Superiore Pisa con sede in Piazza Martiri della

Libertà 33, Pisa, C.F. 93008800505 P.I. 01118840501 nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, prof. Pierdomenico Perata, nato a Genova il 24/03/1962,

- I) CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM - Bari) con sede in via Ceglie n. 9, 70010 Valenzano (BA), C.F. 93047470724, nella persona del suo legale rappresentante, il Direttore pro-tempore, Dott. Cosimo Lacirignola, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 31.05.1957,
- J) Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede in Piazza Umberto I n. 1, 70121 Bari, C.F. 80002170720 P.I. 01086760723 nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, prof. Antonio Felice Uricchio, nato a Bitonto il 10/07/1961,
- K) Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente con sede in viale dell'Università 16, 35020 Legnaro, Padova, C.F. 80006480281, P.I. 00742430283, nella persona del suo Direttore pro-tempore, delegato dal legale rappresentante, Prof. Maurizio Borin, nato a Montagnana, il 26/05/1956,

di seguito denominati individualmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

PREMESSO CHE

- La dizione "Plant Phenotyping" indica infrastrutture e piattaforme tecnologiche che attraverso opportune metodologie di misura e monitoraggio delle piante sono in grado di produrre in modo rapido e preciso un gran numero di informazioni di dettaglio sulla struttura e sulla funzionalità di fenotipi di piante;
- L'Italia ancora non dispone di una partnership multidisciplinare che possa coordinare iniziative nazionali sul Plant Phenotyping;
- Le Parti hanno competenze coerenti con le finalità di creare tale partnership avendo sviluppato rilevanti attività di ricerca interdisciplinare su questo tema a carattere fortemente internazionale. Le Parti in larga misura hanno collaborato alla fase preparatoria di una rete di istituzioni con specifici interessi nel Plant Phenotyping ed hanno aderito a una serie di attività promosse in collaborazione;
- Le Parti, riconoscendo l'alto valore scientifico, sociale ed economico della ricerca sul Plant Phenotyping e il suo ruolo nell'agenda politica internazionale, manifestano il proprio interesse al rafforzamento della ricerca scientifica in

quest'area tematica interdisciplinare;

- Le Parti hanno consolidate basi di dati e metodiche nonché attività di varia natura in essere, che potrebbero costituire parte del contributo nazionale alla costituzione ed al funzionamento di una rete nazionale di Plant Phenotyping;
- Una JRU è un gruppo di lavoro stabile basato su un accordo di collaborazione fra diverse entità legali riconosciuto dalla normativa europea dei Programmi Quadro della Ricerca Europea. La JRU raccoglie partner a livello nazionale per la realizzazione di progetti in una determinata area di ricerca;
- La JRU non può essere beneficiaria diretta di un finanziamento EU, comunque un membro può risultare beneficiario e gli altri membri possono partecipare al progetto con il ruolo di terze parti, ai sensi dell'articolo 14 del modello di contratto definito in HORIZON 2020.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - PREMESSE

1.1 - Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 - OGGETTO

2.1 - Le Parti instaurano una collaborazione formale attraverso la costituzione di una Joint Research Unit (JRU) denominata PHEN-ITALY

2.2 - PHEN-ITALY promuove, coordina e facilita la partecipazione della comunità scientifica nazionale alla ricerca su Plant Phenotyping e ottimali ritorni degli investimenti del nostro Paese, anche coinvolgendo rilevanti portatori di interesse.

2.3 - PHEN-ITALY realizza il coordinamento delle attività e il supporto all'organizzazione della rete anche attraverso la ricognizione e la sistematizzazione di risorse dei membri della JRU potenzialmente rendicontabili, nel caso di partecipazione a progetti finanziati, italiani, europei o internazionali, come contributo *'in kind'* (in natura).

2.4 - PHEN-ITALY potrà partecipare a progetti di ricerca le cui fonti di finanziamento possono essere nazionali ed internazionali.

ART. 3 - ATTIVITÀ E OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1 - Le attività di cui al presente Accordo costituiranno oggetto di successivi e specifici progetti o iniziative, concordati tra le Parti stesse. Le responsabilità e i doveri di ciascuna Parte saranno oggetto di successivi accordi specifici.

3.2 - Nell'ambito del presente accordo potranno essere svolte attività miranti a:

- a) perseguire una più efficace valorizzazione delle competenze, delle basi di dati e delle risorse di analisi di ciascuna delle Parti attraverso la loro condivisione;
- b) coordinare le attività nazionali e fornire supporto ai governi nazionali e locali;

- c) svolgere azioni tese a rafforzare il contributo complessivo italiano nell'ambito del Plant Phenotyping;
- d) promuovere un'azione di sistema per l'integrazione della ricerca scientifica italiana, favorendo nuove adesioni a PHEN-ITALY;
- e) rafforzare la ricerca scientifica italiana nel campo del Plant Phenotyping e promuovere attività di formazione;
- f) promuovere il trasferimento tecnologico e svolgere attività di divulgazione scientifica e comunicazione nel campo del Plant Phenotyping;
- g) progettare e organizzare azioni pilota dimostrative del funzionamento di PHEN-ITALY, valorizzando le peculiarità del contributo italiano;
- h) promuovere nodi Regionali di PHEN-ITALY e coordinare la loro integrazione nella componente nazionale;
- i) consolidare, rafforzare ed espandere il contributo italiano ad altre Infrastrutture di ricerca europea sul Plant Phenotyping partecipando ai bandi europei e ad altri bandi dedicati alle infrastrutture a livello trans-nazionale, nazionale o regionale;
- j) identificare di volta in volta per i singoli progetti per i quali si intende proporre domanda di cofinanziamento un soggetto capofila;
- k) ogni altra azione consona all'oggetto di cui all'articolo 2.

3.3 – Le Parti hanno il diritto di recedere dal presente Accordo in qualunque momento, motivandone le ragioni, mediante PEC inviata al Coordinatore della JRU dal Legale Rappresentante dell'Istituzione o suo delegato e con un termine di preavviso di 30 giorni. In caso di recesso, il rapporto con JRU ed i relativi obblighi tra le Parti resteranno comunque validi fino alla completa realizzazione delle attività previste dai progetti attivati e non ancora conclusi in cui la Parte recedente abbia acconsentito a partecipare.

3.4 – Altre istituzioni pubbliche della ricerca o consorzi a prevalente partecipazione pubblica o enti privati attivi nel campo della ricerca e sviluppo nell'ambito del Plant Phenotyping e delle finalità generali della JRU possono aderire a PHEN-ITALY con atti separati, previa accettazione di tutte clausole del presente Accordo e con il parere favorevole di una maggioranza di due terzi dei rappresentanti delle Parti in seno all'Assemblea Generale, di cui al successivo articolo 6 e alle condizioni da essa stabilite.

3.5 – Il soggetto capofila di ogni iniziativa, di volta in volta identificato, ove non diversamente ed espressamente previsto dal Comitato di Gestione, di cui al successivo art. 4, si impegna a svolgere a favore della JRU ogni adempimento amministrativo e contabile necessario all'erogazione dei finanziamenti, nonché a svolgere in favore delle Parti qualsiasi attività atta a garantire una efficiente gestione del progetto cofinanziato. In particolare, provvederà a:

- a) presentare, come mandatario, domanda di ammissione a cofinanziamento secondo quanto previsto nei progetti, assumendo, anche in nome e per conto delle altre Parti tutte le relative obbligazioni, previo completamento – di concerto con il Comitato di Gestione – degli adempimenti formali e contrattuali richiesti dal relativo bando;
- b) versare alle altre Parti la quota di loro competenza del cofinanziamento

erogato, secondo le modalità previste nell'atto di affidamento e fermo restando il regolare svolgimento da parte delle Parti delle attività di loro competenza;

- c) coordinare la rendicontazione scientifica e finanziaria delle attività cofinanziate svolte, fino alla scadenza dei singoli progetti gestiti come soggetto capofila, conformemente alle norme stabilite dalla Commissione Europea o dagli altri enti cofinanziatori;
- d) eseguire diligentemente i compiti ad esso assegnati, nonché attenersi a quanto le Parti hanno previsto nel progetto di volta in volta perseguito.

3.6 - Ciascuna Parte potrà individualmente partecipare a progetti diversi da quelli ai quali partecipa la JRU di cui al presente Accordo, sia come partecipante sia come coordinatore.

ART. 4 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

4.1 - Per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3 da parte della JRU, le Parti convengono di avvalersi dell'operato dei seguenti organi:

- a) il Comitato di Gestione;
- b) l'Assemblea Generale.

ART. 5 - COMITATO DI GESTIONE

5.1 - Il Comitato di Gestione è l'organismo a cui è deputato il coordinamento di tutte le attività della JRU PHEN-ITALY.

5.2 - Il Comitato di Gestione è composto di 5 membri:

- a) il Coordinatore della JRU (JRU Manager);
- b) un membro indicato da ALSIA, tre membri nominati dall'Assemblea Generale, scelti a rotazione annuale fra le Parti, ad esclusione di CNR e di ALSIA.

5.3 - Il JRU Manager viene indicato dal CNR, di concerto con le altre Parti.

5.4 - Il JRU Manager:

- a) presiede il Comitato di Gestione;
- b) rappresenta la JRU nelle attività operative e nei confronti di terzi;
- c) cura, la stesura di un regolamento di funzionamento amministrativo e contabile della JRU da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- d) si occupa del coordinamento delle attività amministrative e di rendicontazione dei finanziamenti eventualmente ricevuti dalla JRU per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3;
- e) può avvalersi della collaborazione di un'unità di personale amministrativo per ciascuna Parte;

5.5 - Il JRU Manager, se dipendente da una delle amministrazioni che concorrono alla formazione della JRU, presta la sua opera nel quadro del proprio contratto di lavoro.

5.6 - Il Comitato agisce come delegato dell'Assemblea Generale.

5.7 - Il Comitato ha il compito di individuare e definire le attività di cui al precedente articolo 3 e di garantirne il corretto e coordinato svolgimento, risolvendo ogni problema

che dovesse presentarsi e sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi.

5.8 - Il Comitato delibera validamente su tutte le questioni concernenti le attività della JRU a maggioranza semplice dei suoi componenti.

5.9 - Il Comitato può prevedere la consulenza di esperti esterni al Comitato stesso.

ART. 6 - L'ASSEMBLEA GENERALE

6.1 - L'Assemblea Generale è l'organo di governo più elevato di PHEN-ITALY ed è presieduta dal JRU Manager.

6.2 - L'Assemblea Generale è costituita da un membro, con diritto di voto, nominato da ciascuna Parte, anche se intervenute successivamente secondo quanto previsto al precedente art. 3.4.

6.3 - All'Assemblea Generale possono partecipare membri senza diritto di voto, secondo specifiche richieste dell'Assemblea Generale stessa.

6.4 - Le Parti sono libere di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere revocata e sostituita in qualsiasi momento mediante comunicazione al Coordinatore della JRU dal legale rappresentante dell'istituzione che intende effettuare la revoca e/o la sostituzione.

6.5 - Le Parti indicano i propri rappresentanti nell'Assemblea Generale contestualmente alla loro adesione alla costituzione della JRU.

6.6 - L'Assemblea Generale:

- a) propone alle Parti accordi e *Memorandum of Understanding* con altre JRU, organizzazioni o entità pubbliche e private che abbiano un impatto positivo e significativo su scopi ed attività della JRU, come definiti nei precedenti articoli;
- b) approva richieste di nuova adesione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
- c) adotta regolamenti e linee guida e prende le decisioni necessarie per assicurare l'efficacia della JRU nel perseguire i propri obiettivi;
- d) elegge i Membri del Comitato di Gestione tra i propri Membri;
- e) approva la partecipazione della JRU a bandi per la presentazione di proposte progettuali;
- f) approva periodicamente un programma di attività della JRU;
- g) approva il piano e la rendicontazione finanziaria svolta;
- h) sceglie, fra le Parti, chi ha il compito di gestire gli aspetti di protezione (incluso il processo di brevettazione) e i diritti di utilizzazione economica della proprietà intellettuale di volta in volta generata secondo il regime di cui al successivo art. 8;
- i) vota ogni materia portata all'attenzione dell'Assemblea dal Comitato di Gestione o da rappresentanze pari ad almeno il 30% delle Parti;
- j) predispose e approva successivamente i verbali delle riunioni;
- k) approva il rapporto annuale delle attività della JRU, presentato dal JRU Manager.

6.7 – Tranne che nell'ipotesi di cui all'articolo 6.6, lett. b), l'Assemblea Generale delibera validamente a maggioranza semplice dei suoi componenti. Le sue decisioni possono essere assunte anche per via telematica (video e teleconferenza).

7 ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE

7.1 - La JRU, per il finanziamento delle attività, potrà avvalersi delle risorse derivanti da proposte progettuali finanziate nell'ambito e in ragione delle attività della JRU medesima;

7.2 - E' possibile prevedere di mettere a disposizione dei fondi di funzionamento da ciascuna delle Parti coinvolte nella JRU. I rapporti tra le Parti, relativi all'eventuale richiesta di contributo, saranno disciplinati da specifici accordi come definiti e approvati dall'Assemblea Generale, che di volta in volta identificherà un soggetto capofila ai fini della progettualità per cui viene richiesto il contributo. Tali accordi dovranno essere approvati dagli organi competenti delle Parti;

7.3 - Per ottimizzare lo svolgimento delle attività, la JRU può promuovere, attraverso le Istituzioni coinvolte, dottorati, borse di studio post-laurea e post-doc, convenzioni per il distacco di ricercatori e docenti da istituzioni di ricerca e didattica, anche esterni a PHEN-ITALY;

7.4 - Ciascuna Parte è tenuta all'elaborazione del rendiconto scientifico, finanziario e contabile relativo alle attività di sua competenza, e alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento di ogni singolo progetto, compresa la relazione finale;

7.5 - Ciascuna Parte assume nei riguardi del soggetto capofila, di volta in volta identificato per ciascun progetto, i medesimi obblighi in materia di rendicontazione scientifica, finanziaria e contabile, che questi ha nei confronti dell'ente cofinanziatore; mentre il soggetto capofila assicura il coordinamento delle attività di rendicontazione fornendo alle altre Parti, di volta in volta, le opportune indicazioni.

ART. 8 - CONOSCENZE, APPARECCHIATURE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

8.1 - Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione delle altre per lo svolgimento delle attività nell'ambito del presente Accordo. Le conoscenze sviluppate congiuntamente costituiscono proprietà comune delle Parti che le hanno generate;

8.2 - Ciascuna Parte è proprietaria dei beni acquistati dalla stessa con i contributi eventualmente erogati alla JRU nell'ambito di attività progettuali, salvo diversa disposizione nei regolamenti attuativi dell'erogazione dei contributi (p.es. quando il bene rimane di proprietà pubblica). Resta inteso che i beni in tal modo acquisiti vengono comunque messi a disposizione dei progetti e per i loro futuri eventuali sviluppi;

8.3 - Ciascuna Parte è altresì titolare degli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, conseguenti ad attività svolte autonomamente; nel caso di attività svolte congiuntamente nell'ambito della presente JRU gli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, spetteranno alle Parti stesse

secondo accordi specifici da definirsi successivamente.

ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI

9.1 - La costituzione della JRU, nonché i conferimenti di incarico ai soggetti capofila di volta in volta identificati e quant'altro svolto dalle Parti non determinano la costituzione di alcun rapporto societario, consortile o simile tra le Parti medesime, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali;

9.2 - Ogni eventuale variazione o integrazione del presente Accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con il consenso unanime di tutte le Parti.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

10.1 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione o alla validità del presente Accordo, il Foro esclusivo competente è quello di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

ART. 11 - VALIDITÀ DEL PRESENTE ACCORDO

11.1 - La durata del presente Accordo è concordata tra le Parti in 5 (cinque) anni a partire dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso. L'Accordo cesserà di produrre ogni effetto alla sua scadenza, ad eccezione di quanto previsto dal comma seguente;

11.2 - Le obbligazioni di cui al presente Accordo resteranno comunque valide fino alla completa realizzazione delle attività previste da eventuali progetti acquisiti nell'ambito delle attività di PHEN-ITALY e non ancora conclusi alla data di scadenza del presente Accordo;

11.3 - Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività della JRU, o non dovessero più sussistere le condizioni perché essa possa continuare a raggiungere i propri scopi, la JRU potrà in qualsiasi momento cessare la propria attività, concludendo ogni rapporto con le Parti;

11.4 - La decisione di cessazione dovrà essere approvata dalla unanimità delle Parti che sottoscrivono il presente accordo;

11.5 - Il presente accordo è rinnovabile previo ulteriore atto scritto firmato delle Parti interessate.

ARTICOLO 12 - ONERI FISCALI E REGISTRAZIONE

12.1 Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2-bis, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

12.2 L'imposta di bollo sull'originale informatico di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'Allegata Tabella A – Tariffa Parte I, è assolta telematicamente.

12.3 Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, su richiesta e con oneri a carico della Parte richiedente.

SOTTOSCRIZIONI APPOSTE IN CALCE AL PRESENTE ACCORDO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)

Il Presidente
Prof. Massimo Inguscio

INGUSCIO MASSIMO
20.06.2016 16:40:59 CEST

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Il Direttore
Dott. Sal Firmato digitalmente da

Domenico Romaniello

CN = Romaniello Domenico
O = non presente
C = IT
Data e ora della firma:
12/09/2016 09:52:36

**CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA
AGRARIA (CREA)**

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Parlato

Firmato digitalmente da

SALVATORE PARLATO

CN = PARLATO SALVATORE
O = non presente
C = IT

ACCORDO PER COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI UNA RETE NAZIONALE
DI PLANT PHENOTYPING TRAMITE UNA JOINT RESEARCH UNIT (JRU)
DENOMINATA ITALIAN PLANT PHENOTYPING NETWORK – PHEN-ITALY

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
Il Rettore
Prof. Alessandro Ruggieri

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
Firmato da: Il Rettore
Sauro Longhi
Motivo: Prof. Sauro Longhi

Data: 21/11/2016 08:59:14

ALMA MATER STUDIORUM, UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Il Rettore
Firmato da: Francesco Ubertini
Prof. Francesco Ubertini
Motivo:

Data: 02/02/2017 10:36:15

ACCORDO PER COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI UNA RETE NAZIONALE
DI PLANT PHENOTYPING TRAMITE UNA JOINT RESEARCH UNIT (JRU)
DENOMINATA ITALIAN PLANT PHENOTYPING NETWORK – PHEN-ITALY

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Il Rettore

Prof.ssa Aurelia Sole

Firmato digitalmente da

AURELIA SOLE

CN = SOLE AURELIA

O = non presente

C = IT

SANT'ANNA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE PISA

Il Rettore

Prof. Pierdomenico Perata

DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI RISORSE NATURALI E
AMBIENTE - UNIVERSITA' DI PADOVA

Il Direttore

Prof. Maurizio Borin

**ACCORDO PER COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI UNA RETE NAZIONALE
DI PLANT PHENOTYPING TRAMITE UNA JOINT RESEARCH UNIT (JRU)
DENOMINATA ITALIAN PLANT PHENOTYPING NETWORK – PHEN-ITALY**

CIHEAM ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI

Il Direttore

Dott. Cosimo Lacirignola Firmato digitalmente da

MAURIZIO RAELI

**CN = RAELI MAURIZIO
O = CIHEAM - IAM BARI
T = DIRETTORE
C = IT
Data e ora della firma:
13/04/2017 12:51:54**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

Il Rettore

Prof. Antonio Felice Uricchio

**URICCHIO ANTONIO FELICE
16.06.2017 11:38:43 CEST**